

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

Di seguito il confronto tra il testo proposto all’esame delle Commissioni parlamentari e il testo definitivo del decreto legislativo. Le modifiche introdotte al testo presentato alle Commissioni parlamentari sono riportate in **grassetto**.

<p style="text-align:center"><i>CAPO I</i> <i>VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO</i> <i>NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE</i></p>	<p style="text-align:center"><i>CAPO I</i> <i>PRINCIPI GENERALI</i></p>
<p style="text-align:center">Art. 1 <i>(Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)</i></p>	<p style="text-align:center">Articolo 1 <i>(Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)</i></p>
<p>1. La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.</p> <p>2. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa.</p> <p>3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.</p> <p>4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi,</p>	<p>1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.</p> <p>2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.</p> <p>3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.</p> <p>4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi</p>

<p>al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.</p> <p>5. Per favorire i l'apporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.</p> <p>6. L'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.</p> <p>7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.</p> <p>8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394 e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.</p>	<p>delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.</p> <p>5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.</p> <p>6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze, progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.</p> <p>7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.</p> <p>8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Valutazione ilei primo ciclo)</i></p> <p>1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. .</p> <p>2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 (Valutazione nel primo ciclo)</p> <p>1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.</p> <p>2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.</p>

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

5. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa con un voto in decimi. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. **I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni**, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, **partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni** che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per **tutte le alunne e tutti gli alunni** o per gruppi **degli stessi** finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5. La valutazione del comportamento **dell'alunna e dell'alunno** viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio **sintetico** descrittivo riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. **Per le alunne e gli alunni** della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di **tutte le alunne e gli alunni** della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, **la stessa alunna o lo stesso alunno** con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.

<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria)</i></p> <p>1. Nella scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>(Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria)</i></p> <p>1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.</p> <p>2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.</p> <p>3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria)</i></p> <p>1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.</p> <p>2. Le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.</p> <p>3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria)</i></p> <p>1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.</p> <p>2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.</p> <p>3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.</p>

<p>4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.</p>	<p>4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado)</i></p> <p>1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado)</i></p> <p>1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo)</i></p> <p>I. Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo)</i></p> <p>1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.</p> <p>2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.</p>

<p>2. Nella deliberazione di cui al comma 1 il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.</p>	<p>3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.</p> <p>4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.</p> <p>5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado)</i></p> <p>1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado come previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera d) del presente decreto.</p> <p>2. Le prove di cui al comma 1, supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado)</i></p> <p>1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, <i>computer based</i>, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.</p> <p>2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.</p>

<p>3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.</p> <p>4. Le prove di cui al comma 1, si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.</p> <p>5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.</p>	<p>3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.</p> <p>5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti)</i></p> <p>I. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.</p> <p>2. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alla prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.</p>	<p style="text-align: center;">Sostituito ed inglobato in art. 10</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Svolgimento ed esito dell'esame di Stato)</i></p> <p>I. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Svolgimento ed esito dell'esame di Stato)</i></p> <p>1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.</p>

2. Presso le istituzioni scolastiche è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni, composta dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il Coordinatore delle attività educative e didattiche, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. h) del decreto ministeriale 29 novembre 2007 n. 267.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, sono:

- a) prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze in lingue straniere articolata in due sezioni.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali ed il livello di padronanza delle competenze trasversali, delle competenze nelle lingue straniere, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Per le sezioni ad indirizzo musicale il colloquio comprende anche una prova pratica di strumento.

6. Su proposta della sottocommissione, tenuto conto dell'esito delle prove d'esame e del percorso scolastico, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla commissione d'esame, la Commissione delibera a maggioranza l'esito finale dell'esame di Stato.

7. La commissione d'esame delibera la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

2. Presso le istituzioni scolastiche **del sistema nazionale di istruzione** è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni **per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe**. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, **valutati con votazioni in decimi**. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano **o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento**, intesa ad accertare la padronanza della **stessa** lingua
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze **acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate**.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle **competenze di cittadinanza**, delle competenze nelle lingue straniere. Per i **percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di** una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La Commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, **derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a**

<p>8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.</p> <p>9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.</p> <p>10. Per gli alunni risultati assenti, per cause specificamente individuate, ad una o più prove, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.</p> <p>11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.</p>	<p>0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.</p> <p>8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.</p> <p>9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.</p> <p>10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame</p> <p>11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Attestazione delle competenze nel primo ciclo)</i></p> <p>1. L'attestazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.</p> <p>2. L'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.</p> <p>3. I modelli nazionali per l'attestazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca sulla base dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali vigenti; - incoraggiamento alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; - definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; 	<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Certificazione delle competenze nel primo ciclo)</i></p> <p>1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.</p> <p>2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.</p> <p>3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) incoraggiamento alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

<p>- valorizzazione delle eventuali competenze significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;</p> <p>- indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, per i modelli relativi alle attestazioni al termine della scuola secondaria di primo grado.</p>	<p>d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;</p> <p>e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;</p> <p>f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Esami di idoneità nel primo ciclo)</i></p> <p>1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.</p> <p>2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.</p> <p>3. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.</p> <p>4. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>(Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti)</i></p> <p>1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.</p> <p>2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.</p> <p>3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.</p> <p>4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.</p>

<p>esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.</p> <p>5. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.</p> <p>6. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.</p>	<p>5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.</p> <p>6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.</p> <p>7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)</i></p> <p>1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui precedenti articoli.</p> <p>2. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 8 tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.</p> <p>3. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.</p> <p>4. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>(Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)</i></p> <p>1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.</p> <p>2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.</p> <p>3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.</p> <p>4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo</p>

ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

5. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 e viene riportato sul diploma, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9, senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

7. Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attestato di credito formativo e non nelle tabelle affisse all'albo di istituto.

8. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe,

9. Per la valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova **ovvero l'esonero della prova.**

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso **dell'alunna o** dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore **equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'**articolo 8.**

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione **delle alunne e degli alunni** con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

10. Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione le commissioni possono riservare agli alunni con disturbo specifico di apprendimento, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni potrà, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

11. Per l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

12. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 7. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attesto di credito formativo e non nei tabelloni affissi all'albo di istituto.

13. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

14. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la Commissione può riservare **alle alunne e** agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per **tali alunne e alunni** può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per **l'alunna o l'alunno** la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di **particolare** gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, **l'alunna o l'alunno**, su richiesta **della famiglia** e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico **personalizzato**. **In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.**

14. **Le alunne e gli alunni** con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. **Le alunne e gli alunni** con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese **di cui all'articolo 7.**

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo **e nelle tabelle affisse all'albo di istituto** non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Valutazione degli alunni in ospedale</i></p> <p>I. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.</p> <p>2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.</p> <p>3. Gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se ricoverati anche durante il periodo di svolgimento degli esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse.</p> <p>4. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare</p>	<p style="text-align: center;">Eliminato – inserito nell'art. 22</p>
<p style="text-align: center;"><i>CAPO II</i> <i>ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Oggetto e Finalità)</i></p> <p>1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.</p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO III</i> <i>ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>(Oggetto e Finalità)</i></p> <p>1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.</p>

<p>2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 14 luglio 2015, n. 107.</p> <p>3. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.</p> <p>4. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.</p>	<p>2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.</p> <p>3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.</p> <p>4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.</p> <p>5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Ammissione dei candidati interni)</i></p> <p>I. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.</p> <p>2. L'ammissione all'esame di Stato, è disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n.249, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Ammissione dei candidati interni)</i></p> <p>1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.</p> <p>2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122;</p>

b) partecipazione durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, di cui all'articolo 21;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;

d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi di leFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Regioni o Province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. **Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;**

d) **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;** il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni **le studentesse e gli studenti** in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi **del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale**, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del ciclo, **le studentesse e gli studenti** che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo

<p>riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.</p>	<p>grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Ammissione dei candidati esterni)</i></p> <p>1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:</p> <p>a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;</p> <p>b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;</p> <p>c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;</p> <p>d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.</p> <p>2. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 nonché alla partecipazione alla prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, di cui al successivo articolo 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>(Ammissione dei candidati esterni)</i></p> <p>1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:</p> <p>a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;</p> <p>b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;</p> <p>c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;</p> <p>d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame</p>

preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Attribuzione del credito scolastico)</i></p> <p>1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti.</p> <p>2. Con la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>(Attribuzione del credito scolastico)</i></p> <p>1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.</p> <p>2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.</p> <p>3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Commissione e sede di esame)</i></p> <p>1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Commissione e sede di esame)</i></p> <p>1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.</p>

<p>2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 14, comma 3.</p> <p>3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.</p> <p>4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.</p> <p>5. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.</p> <p>6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.</p>	<p>2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.</p> <p>3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.</p> <p>4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.</p> <p>5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.</p> <p>6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 (prove di esame)</p> <p>1. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 (Prove di esame)</p> <p>1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.</p>

2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato.

3. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

5. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 4, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 20, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 2 e 3. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

6. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'Esame in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della

2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, **fatto salvo quanto previsto dal comma 7.**

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua **nella quale si svolge l'insegnamento**, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione **di un elaborato con differenti tipologie testuali** in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare **della** comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, **oltre che della** riflessione critica da parte del candidato.

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, **pratica**, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale **della studentessa o dello studente** dello specifico indirizzo.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della

seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 8.

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una Commissione di esperti.

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato.

10. Per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate ad una o più prove sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una Commissione di esperti. **Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.**

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale **della studentessa o dello studente**. A tal fine la Commissione, **tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107**, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'art. 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, **per gravi motivi documentati, valutati dalla Commissione è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame** e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 20
(Esiti dell'esame)

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove di cui all'articolo 19 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 40 punti.
2. La Commissione d'esame dispone di massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 19, e di 20 punti per la valutazione del colloquio, Con il decreto del Ministro di cui all'art. 19, comma 6 è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'Esame, relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.
5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.
6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
 - b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame ~~con voto unanime~~ della Commissione d'esame.

Articolo 18
(Esiti dell'esame)

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio** finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove **e al colloquio** di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di **quaranta** punti.
2. La Commissione d'esame dispone di **un** massimo **venti** punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di **un massimo di venti** punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai **commi 3 e 4** dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio **di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo**.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di **sessanta centesimi**.
5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di **cinque** punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno **trenta** punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a **cinquanta** punti.
6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di **cento** punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
 - b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame

<p>7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.</p>	<p>7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI)</i></p> <p>1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, D.P.R n. 80 del 2013.</p> <p>2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.</p> <p>3 L'esito della prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23.</p> <p>4. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.</p> <p>5. Le Università, sulla base della propria autonomia, possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 <i>(Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI)</i></p> <p>1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, <i>computer based</i>, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.</p> <p>2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.</p>

Art. 22

(Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
2. I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
3. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
5. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità.
6. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Articolo 20

(Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. **Le studentesse e gli studenti** con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13.
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.
2. La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato **e con le modalità di valutazione in esso previste**. Tali prove, **ove di valore equipollente, determinano il** rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, **lo svolgimento e la correzione** delle prove d'esame, la Commissione può avvalersi **del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.**
4. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte **del candidato** con disabilità.
5. **Alle studentesse e agli studenti** con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie **sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono** una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

7. Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

8. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23, comma 2.

9. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

10. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato.

11. La Commissione d'esame considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

12. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

13. Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e.

6. Per le **studentesse e gli studenti** con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato **ai candidati** con disabilità il curriculum **della studentessa e dello studente** di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. **Le studentesse e gli studenti** con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

9. **Le studentesse e gli studenti** con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

<p>14. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.</p> <p>15. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.</p>	<p>13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.</p> <p>14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Diploma finale e curriculum dello studente)</i></p> <p>1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.</p> <p>2. Al diploma è allegato il curriculum dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 21, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo I, comma 28, della legge</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 <i>(Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente)</i></p> <p>1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.</p> <p>2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza</p>

<p>13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.</p> <p>3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.</p>	<p>scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.</p> <p>3. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.</p>
<p style="text-align: center;"><i>CAPO III</i> <i>DISPOSIZIONI FINALI</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(province di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO IV</i> <i>DISPOSIZIONI FINALI</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 <i>(Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale)</i></p> <p>1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.</p> <p>2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.</p> <p>3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.</p>

	<p style="text-align: center;">Articolo 23 <i>(Istruzione parentale)</i></p> <p>1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 24 <i>(Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</p> <p>2. Nella provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.</p> <p>3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Scuole Italiane all'estero)</i></p> <p>1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 22.</p> <p>2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 <i>(Scuole italiane all'estero)</i></p> <p>1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.</p> <p>2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole "del presente regolamento" espungere le seguenti <i>"ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo"</i>.</p> <p>b) L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 è sostituito dal seguente: <i>"Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."</i></p> <p>3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono apportate le seguenti abrogazioni:</p> <p>a) articoli 146 comma 2, 179 comma 2, e 185 commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 <i>(Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.</p> <p>2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole <i>"del presente regolamento"</i> sono soppresse le seguenti: <i>"ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo"</i>. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 è sostituito dal seguente: <i>"Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."</i></p> <p>3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:</p> <p>a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;</p>

- b) articolo 1, articolo 2, comma 2, articolo 3, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
- c) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 53 del 2003;
- d) articoli 8, commi 1,2 e 4, e i commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
- e) articolo 3, commi 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- f) articolo 1, comma 4, 4- bis e 4 -ter del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 comma 1, 10 comma 1, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 continuano ad applicarsi limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia:

- a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362;
- b) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
- c) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 commi 2, 3, 4, 5 e 6, 10 comma 2, 14 commi da 1 a 3, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

- b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
- c) articolo 3, commi 1, 1 bis, 2, 3 e 3 bis del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- d) articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:

- a) articoli 1, 2, **commi da 1 a 7**, 3, 4, commi **da 1 a 9 e 11 e 12**, nonché articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
- b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, **nonché l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.**

6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:

- a) gli articoli 1, 2, 3, 8, **comma 1, articolo 9**, commi 2, 3 e 4, **articolo 14**, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:

- a) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
- b) gli articoli 6, 8, **commi da 3 a 6, articolo 9**, commi 5 e 6, **articolo 10**, comma 2, **articolo 11, articolo 14**, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Art. 27
(Disposizioni finanziarie)

- 1 Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8 sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 14, comma 4, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1, pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

Articolo 27
(Disposizioni finanziarie)

1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8 sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, **comma 2, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6 comma 3**, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro **1.064.000** per l'anno 2017, **a euro 3.545.000 per l'anno 2018** e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno **2019**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il decreto legislativo, pur nei limiti definiti dalla delega, sottolinea le finalità formative della valutazione e presenta alcuni aspetti apprezzabili e miglioramenti consistenti rispetto alla formulazione presentata alla Camera.

Di seguito elenchiamo alcuni dei punti che ci sembrano più rilevanti.

Nuovi compiti per le istituzioni scolastiche

Il decreto prevede esplicitamente che tutte le istituzioni scolastiche dovranno attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere i livelli di apprendimento degli alunni e delle alunne che risultino più deboli in esito alla valutazione.

Appare evidente che per dare corso a questa previsione sarà necessario rivedere le modalità di formazione dell'organico dell'autonomia e rendere disponibili risorse ulteriori. Nel testo è chiaramente indicato che le azioni di recupero didattico dovranno essere svolte nei limiti delle risorse e dell'organico disponibili a legislazione vigente. Se questo rappresenta anche per le istituzioni scolastiche una sorta di clausola di salvaguardia rispetto ad eventuali contenziosi attivati dalle famiglie, dall'altro rischia di vanificare il senso pedagogico della disposizione.

Confermata la votazione in decimi anche nel primo ciclo dell'istruzione

La valutazione periodica e finale delle discipline (ad esclusione dell'insegnamento della religione cattolica) e quella dell'esame di Stato, sarà espressa con votazioni in decimi anche nella scuola del primo ciclo dell'istruzione. E' stata perciò accantonata l'ipotesi di ricorrere all'uso di lettere, collegate a giudizi.

Tuttavia, la valutazione è integrata, anche nella scuola secondaria di primo grado, dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. Viene così esteso alla scuola secondaria di primo grado quanto già previsto per la primaria. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative rimane in forma di giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, reso in una nota distinta.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico descrittivo nelle scuole del primo ciclo d'istruzione (primaria e secondaria di I grado), mentre nella scuola secondaria di secondo grado si esprime con un voto in decimi.

Le attività svolte nell'ambito della disciplina trasversale 'Cittadinanza e Costituzione' diventano oggetto di valutazione, affiancando così l'azione di contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo sostenuta dal Parlamento.

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Come avevamo richiesto durante le audizioni presso le Commissioni parlamentari, è stata meglio definita la procedura di ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. Il testo del decreto precisa che i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Questa eventualità era stata esclusa nella formulazione licenziata dal Consiglio dei ministri in prima lettura.

Ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo grado di istruzione

Resta ferma la necessità nella scuola secondaria della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale per l'ammissione alla classe successiva. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Come avevamo sollecitato, viene precisata la composizione del Consiglio di classe in sede di scrutinio. In particolare i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Come già ricordato, nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, deve attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nella deliberazione circa l'ammissione alla classe successiva nulla cambia rispetto alle modalità di registrazione del voto dell'insegnante di religione cattolica per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento; anche il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi del relativo insegnamento, se determinante, è espresso in un giudizio motivato iscritto a verbale.

Esami di stato nel primo ciclo dell'istruzione

Il testo prevede un'opportuna e condivisibile semplificazione degli Esami di Stato al termine del primo ciclo dell'istruzione. Non è più prevista la presidenza esterna della Commissione d'esame. La Commissione sarà infatti presieduta dal dirigente scolastico dell'istituto o nel caso di reggenza, assenza o impedimento, da un docente collaboratore individuato ai sensi dell'art. 25 del dlgs 165/2001.

Altra novità che apprezziamo è l'eliminazione dagli esami di stato del primo ciclo della prova scritta nazionale Invalsi; la partecipazione alle prove che si svolgono entro il mese di aprile costituisce prerequisito per l'ammissione alle prove di esame. Queste saranno costituite da 3 prove scritte e un colloquio.

Ulteriore cambiamento è la previsione che affida la delibera per la valutazione finale complessiva (in decimi) alla Commissione, su proposta della sottocommissione. Attualmente invece la Commissione ratifica la delibera della sottocommissione. L'esito finale dell'esame è derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. Si attribuisce pertanto grande rilevanza al voto di ammissione. La lode può essere assegnata con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio oltre che agli esiti delle prove d'esame.

Valutazione degli alunni con disabilità e Dsa nel primo ciclo

Su questo aspetto sono stati introdotti molti cambiamenti rispetto al testo presentato alle Camere.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al Pei. Per la partecipazione alle prove Invalsi, il Consiglio di classe può disporre misure compensative o dispensative e, se è il caso, specifici adattamenti delle prove ovvero l'esonero dalla prova.

Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame sarà rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda gli alunni con Dsa si specifica che la valutazione degli apprendimenti deve essere coerente con il Piano didattico personalizzato. Inoltre, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Ammissione all'Esame di Stato secondo ciclo

Nel testo presentato alle Camere era previsto che per essere ammessi all'esame di Stato al termine del II ciclo, fosse necessaria una votazione media non inferiore a sei decimi compreso il voto di comportamento.

Questa previsione è stata corretta, essendo ora necessaria una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel comunicato stampa il MIUR ha sottolineato che l'ammissione con una insufficienza incide sul credito finale con cui si accede all'Esame.

Nella deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Tra le condizioni per accedere all'Esame:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Sono dettate indicazioni per l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe.

Esame di Stato del secondo ciclo

L'Esame tiene conto delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione e della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, del percorso dello studente.

Vi sono innovazioni anche in materia di credito scolastico il cui ammontare è stato portato a 40 punti con un incremento rispetto al quadro precedente. Il credito è così ripartito: 12 punti per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto.

La Commissione (una ogni due classi) è presieduta da un presidente esterno all'istituto ed è composta da tre membri esterni e da tre membri interni per ciascuna delle due classi. E' comunque assicurata la presenza di commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Una novità è rappresentata dalla previsione di istituire presso ciascun USR l'elenco dei presidenti di Commissione, cui possono accedere i dirigenti scolastici nonché i docenti della scuola secondaria superiore, in possesso dei requisiti definiti a livello nazionale dal Miur, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

Nello schema di decreto, l'esame di Stato comprende due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Solo per specifici indirizzi di studio può essere prevista una terza prova scritta. È pertanto confermata l'eliminazione della terza prova scritta a carattere multidisciplinare. I testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio sono scelti dal Ministro, come attualmente previsto. La scelta però deve avvenire nell'ambito delle proposte elaborate da una Commissione di esperti. Solo per i percorsi dell'istruzione professionale, una parte della seconda prova (che ha carattere pratico) è predisposta dalla commissione d'esame "in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica".

Cambiano anche i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Si dispone che, per la valutazione di ciascuna delle due prove nazionali, la Commissione dispone di 20 punti, cui si aggiunge un massimo di 20 punti per il colloquio. Con il decreto del Ministro è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio.

La Commissione d'esame può, come già previsto dalla normativa, integrare motivatamente il punteggio fino a un massimo di 5 punti, ma ne sono rimodulati i presupposti. Infatti, il candidato deve aver ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti. È prevista la possibilità di attribuire con voto unanime la lode a coloro che conseguano il punteggio massimo di 100 punti (senza usufruire dell'integrazione), a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. È stata eliminata, come da noi richiesto, la condizione che il punteggio massimo in ogni prova di esame fosse attribuito con votazione unanime.

Le prove Invalsi

Il testo del decreto ribadisce che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto, che le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Vengono previste importanti novità. Nella scuola primaria viene introdotta una prova sulla competenza in lingua inglese nella sola classe quinta. Le prove dovrebbero essere coerenti con il Quadro comune europeo di riferimento (QCER). Sarà però difficile rendere effettiva questa previsione anche perché nelle diverse realtà scolastiche l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è fortemente differenziato.

Per la scuola secondaria di primo grado, le rilevazioni Invalsi saranno effettuate nella sola classe terza, mediante prove *computer based*. Le prove riguarderanno italiano e matematica ma anche inglese, sempre con test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

Le prove si svolgeranno entro il mese di aprile e costituiscono requisito per l'ammissione all'esame di stato.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, si prevede che - ferme restando le rilevazioni nella seconda classe - gli studenti iscritti all'ultimo anno devono svolgere prove scritte a carattere nazionale, "computer based", predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento.

Oltre che i livelli di apprendimento in italiano e matematica, verrà testato anche l'inglese attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori. Anche nella scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione alle prove Invalsi dell'ultimo anno è un requisito per l'ammissione all'esame di Stato. Il riferimento agli enti certificatori dovrà essere oggetto di ulteriori indicazioni, anche perché non è chiaro se si intenda attribuire all'Invalsi un ruolo di certificazione, in collaborazione con enti esterni, degli apprendimenti o delle competenze dei singoli alunni.

La certificazione delle competenze e il curriculum dello studente

La certificazione sarà rilasciata al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e i modelli saranno adottati con decreto del ministro dell'istruzione. Riteniamo che la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria sarebbe stata da evitare, in considerazione dell'età degli allievi e della sostanziale continuità di percorso che si conclude con il terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

I contenuti e la struttura della certificazione dovrebbero essere simili a quelli attuali. Tuttavia la certificazione al termine del primo ciclo di istruzione conterrà l'indicazione, in forma descrittiva, dell'esito del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale effettuate nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, *distintamente per ciascuna disciplina* oggetto della rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per quanto riguarda il secondo ciclo, al diploma finale viene allegato il curriculum dello studente nel quale in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte Invalsi, anche in questo caso distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La previsione di riportare i risultati delle prove invalsi nella certificazione di competenze o nel curriculum dello studente non ci trova favorevoli. Le rilevazioni svolte dall'Invalsi forniscono importanti informazioni statistiche sull'andamento del sistema di istruzione e supportano il processo di autovalutazione delle scuole, ma non hanno valenza valutativa riferita al singolo allievo. Tra l'altro in questo modo nella sostanza si attribuisce valore di valutazione a quella che da un punto di vista docimologico è solo una verifica, oltretutto causando il possibile confronto tra due apprezzamenti, l'uno espresso dai docenti e l'altro derivante dall'esito delle prove Invalsi.

Riteniamo comunque molto positivo che sia stata espunta dal testo, come da noi richiesto, la previsione che le Università potessero "tenere a riferimento per l'accesso a percorsi accademici i livelli di competenza conseguiti nelle prove".

Decorrenza

Le disposizioni di cui ai Capi I (Principi generali) e II (Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nel primo ciclo di istruzione), gli articoli 23 (Istruzione parentale) e 27 (Disposizioni finanziarie), nonché gli articoli 24 (Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e Bolzano) e 25 (Scuole italiane all'estero) con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione, si applicano a decorrere **dal 1° settembre 2017**

Le disposizioni di cui al Capo III (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) del presente decreto, l'articolo 22 (Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale), nonché gli articoli 24 (Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e Bolzano) e 25 (Scuole italiane all'estero) con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere **dal 1° settembre 2018**.

Atti applicativi e decretazione secondaria

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017

ATTI APPLICATIVI				
OGGETTO	CONTENUTO	ATTO	SCADENZA	ARTICOLO DI RIFERIMENTO
SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO	- Definizione delle modalità di articolazione e svolgimento delle prove	Decreto MIUR	Non indicata	Art. 8, comma 6
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO	- Emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze	Decreto MIUR	Non indicata	Art. 9, comma 3
OGGETTO E FINALITA'	- Modalità organizzative ed operative di svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari - indicazione delle modalità attuative per la valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale	Ordinanza MIUR	Annualmente	Art. 12, comma 4 e art. 22, comma 2
COMMISSIONE E SEDE DI ESAME	- Criteri nazionali per la nomina dei commissari e presidente - Requisiti elenco presidenti di commissione	Decreti MIUR	Non indicata	Art. 16, comma 4 comma 5
PROVE D'ESAME	- Definizione dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove in modo da privilegiare i nuclei tematici fondamentali per ciascuna disciplina	Decreto MIUR	Non indicata	Art. 17, commi 5 e 6

	- Definizione delle griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi			
PROVE D'ESAME	<p>Individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio - l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta - modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio finale - ripartizione del punteggio delle tre prove scritte ove previste per specifici indirizzi di studio 	Decreto MIUR	Annualmente entro il mese di gennaio	Art. 17, comma 7
DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE	- adottare i modelli (diploma e curriculum della studentessa e dello studente)	Decreto MIUR	Non indicata	Art. 21, comma 3